

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI E DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA (IN HOUSE) (ex. D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**PREMESSO CHE**

- l'art. 34 comma 20 DL 179/12 introduce la necessità di motivare gli affidamenti in house mediante la predisposizione di una relazione che sia illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (in house);
- l'art. 5 del D.Lgs 50/16, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:
  1. un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
  2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice;
  3. nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- per effetto dell'art. 5 comma 4 inoltre un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 1 sopracitato, anche in caso di controllo congiunto. Il controllo congiunto si esercita quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni (comma 5 art. 5):
  - gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
  - tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
  - la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;
- il Comune di Pioltello è socio del Consorzio CORE spa (Consorzio Recupero Energetici) per l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante incenerimento;
- lo Statuto del CORE spa riconosce il meccanismo del controllo analogo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario e l'attività a carattere prevalentemente pubblico;

**CONSIDERATO CHE**

per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), il Comune di Pioltello ha provveduto nel richiedere, con nota n. 32276 del 01 Agosto 2016, a CORE spa una relazione dell'offerta, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione dalla quale emerga anche la reale economicità del servizio temperando pertanto ai benefici per la collettività, agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità dei servizi;

**PRESO ATTO CHE**

in data 12/09/2016 con atto n. 36626, CORE spa ha fatto pervenire propria nota dalla quale si evince l'economicità per l'ente, rispetto ai costi del mercato, di smaltire i propri RSU- frazione secca, presso il termovalorizzatore gestito dallo stesso CORE, per l'anno 2017 ;

**CONSIDERATO CHE** per effetto dell'art. 34 comma 20 DL 179/12 e dei punti sopra richiamati è stata predisposta la relazione illustrativa, di cui si allega copia al presente atto;

**VERIFICATO CHE** alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione in MEPA e/o Consip relativa al servizio in questione;

**RITENUTO** quindi di:

- prendere atto della nota del CORE spa del 12/09/2016 n. 36626;
- approvare il contenuto della relazione allegata al presente atto al fine di garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante termovalorizzazione nella forma di affidamento prescelta, ossia "in house" al Consorzio CORE spa;

**VISTI**

- Il Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001;
- Il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e l'art. 151 – comma 4 del medesimo decreto;
- L'art. 183 del D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 34 comma 20 DL 179/12;
- Il D. Lgs 50/16;

**DELIBERA**

per quanto espresso nelle premesse, che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della nota del CORE del 12/09/2016 n. 36626, dalla quale si evince l'economicità per l'ente, rispetto ai costi del mercato, di smaltire i propri RSU- frazione secca, presso il termovalorizzatore gestito dallo stesso CORE, per l'anno 2017;
2. di approvare la relazione illustrativa, allegata alla presente, delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, "in house", redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 DL 179/12;
3. di approvare il conferimento in house al CORE spa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani mediante incenerimento del Comune di Pioltello, per l'anno 2017;

Allegati

- relazione art. 34 comma 20 DL 179/12, comprensiva della nota CORE del 12/09/2016 n. 36626 e Statuto CORE;